



**Ministero dell'Interno**  
**Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione**  
**Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo**

*Roma, data del protocollo*

Alle Prefetture - Uffici Territoriali del  
Governo  
LORO SEDI

Al Commissariato del Governo per la  
Provincia Autonoma di  
TRENTO

Al Commissariato del Governo per la  
Provincia Autonoma di  
BOLZANO

Alla Presidenza della Regione Valle  
d'Aosta  
AOSTA

e, p.c.

Al Gabinetto dell'On.le Ministro  
dell'Interno  
- Ufficio VII - Asilo ed  
Immigrazione  
SEDE

Al Dipartimento della Pubblica  
Sicurezza  
- Direzione Centrale  
dell'Immigrazione e della  
Polizia delle Frontiere  
ROMA  
(rif.prot.26051 del 6.4.18)



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Oggetto: D.Lgs. 286/98 – valutazione dei requisiti del reddito e dell'idoneità alloggiativa per il rilascio dei nulla osta all'ingresso dei cittadini stranieri.

Sono pervenuti numerosi quesiti, proposti da alcune di codeste Prefetture e da numerosi Enti Locali, relativi alla valutazione del reddito utile ai fini del ricongiungimento familiare e ai parametri di riferimento per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa, laddove richiesto dal Testo Unico per l'Immigrazione per il perfezionamento di alcune procedure ivi previste.

Si rammenta preliminarmente che, con Circolare n. 1575/2008 questo Dipartimento ha dato indicazioni al fine di ritenere soddisfatto il requisito dell'alloggio, ai fini del ricongiungimento familiare ex art. 29 D.Lgs. 286/98 come modificato dal D.Lgs. 5/07, anche laddove venga indicata una sistemazione alloggiativa per i ricongiunti diversa da quella del richiedente.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel valutare i quesiti in argomento, ha concordato con tale indicazione, rilevando tuttavia che, in tal caso, i familiari ricongiunti non possono essere considerati *strictu sensu* conviventi ai fini della più generale disciplina dell'immigrazione ed in particolare in relazione alla determinazione del reddito previsto dall'art. 29 – comma 3, lett.b), ritenendo che i familiari che possono concorrere al raggiungimento del reddito utile debbano essere solo quelli effettivamente conviventi con il richiedente.

Il Dipartimento citato ha aggiunto poi che, per il rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 13, comma 2 del DPR 394/99, *“il requisito reddituale sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico, la relativa documentazione possa essere accertata d'ufficio o sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo”*.

In relazione al requisito dell'idoneità alloggiativa che gli Enti Locali debbono certificare ai cittadini stranieri richiedenti il ricongiungimento familiare, nonché ai datori di lavoro che richiedono del nulla osta al lavoro, in risposta ad apposito quesito formulato da questa Direzione Centrale, con la nota che, ad ogni buon fine si allega, il Ministero della Salute ha pertanto evidenziato che *“laddove la norma richieda il possesso di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari fissati dalle vigenti disposizioni in materia, occorra far riferimento ai requisiti di cui al D.M. 5 luglio 1975”* e che *“tali prescrizioni, essendo dettate a tutela della salute, non possono essere superate da una normativa regionale o comunale che preveda requisiti igienico sanitari meno stringenti di quelli stabiliti dalla normativa nazionale”*.

Si ritiene pertanto, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che tale indicazione possa essere applicata a tutte le fattispecie del D.Lgs. 286/98 ove è



**Ministero dell'Interno**  
**Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione**  
**Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo**

genericamente richiesta la documentazione relativa alla idoneità alloggiativa, anche al fine di omogeneizzare su tutto il territorio nazionale i parametri di riferimento.

Ciò premesso, si prega di voler informare di quanto sopra gli Sportelli Unici per l'Immigrazione di codeste sedi nonché agli enti Locali deputati al rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa.

**IL VICE CAPO DIPARTIMENTO**  
**DIRETTORE CENTRALE**

Mara Di Lillo  
*Mara Di Lillo*




Ministero della Salute

Ufficio Legislativo

Viale del Parlamento, 1 - 00153 Roma

AOO CENTR.  
POLITICHE



Ministero della Salute  
LEG  
0000296-P-21/01/2019



315200922

*Di Corrado*

Al Ministero dell'interno  
Dipartimento per le libertà civili  
e l'immigrazione  
Direzione centrale per le  
politiche dell'immigrazione e  
dell'asilo

E, p.c.,  
All'Ufficio di Gabinetto  
SEDE

OGGETTO: D.lgs. 286/98 Testo Unico sull'Immigrazione. Idoneità alloggiativa - quesito.

Si riscontra la nota di codesta Amministrazione del 23 ottobre u.s. di cui all'oggetto e, al riguardo, si rileva quanto segue.

Il quesito posto a questo Ministero concerne l'esatta portata del requisito dell'idoneità alloggiativa, richiamato in diverse disposizioni del Testo Unico, anche se con diverse locuzioni, che nel tempo "la prassi amministrativa ha poi ricondotto al Decreto di codesto Ministero del 5 luglio 1975 e all'art.43 della legge 5 agosto 1978 n.457, sebbene in alcuni casi sia stato fatto rimando alle norme regionali, disomogenee sul territorio nazionale, ingenerando discrasie e difformità sia tra ambiti territoriali diversi che tra le diverse procedure".

In merito, acquisito il parere della competente Direzione generale della prevenzione sanitaria di questo Ministero, si evidenzia che, laddove la norma richiede il possesso di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari fissati dalle vigenti disposizioni in materia, occorre far riferimento ai requisiti di cui al D.M. 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione", emanato da questo Ministero. Tale decreto all'articolo 1, comma 3, ha recepito alcune deroghe per le costruzioni dei centri storici dei comuni montani, introdotte dal D.M. 9 giugno 1999 "Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione". Altre deroghe possono derivare dalle norme a tutela dei beni storici ed architettonici (d.lgs. 42/2004 e s.m.).



Ministero dell'Interno  
Dipartimento per le Libertà Civili e L'Immigrazione

AOO POLITICHE  
Protocollo 0000324 del 28/01/2019  
UOR: Uff2  
T. 0378/0282



0000324 280119

*DM*

Tanto premesso, tali prescrizioni, essendo dettate a tutela della salute, non possono essere superate da una normativa regionale o comunale che preveda requisiti igienico sanitari meno stringenti di quelli stabiliti dalla normativa nazionale.



IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Avv. Francesco MELONCELLI)



SS

